



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA

Primo Presidente

ANGELINA MARIA PERRINO

Presidente di Sezione

FRANCO DE STEFANO

Presidente di Sezione

ENZO VINCENTI

Presidente di Sezione

ROSSANA MANCINO

Consigliere

GIUSEPPE GRASSO

Consigliere

CATERINA MAROTTA

Rel. Consigliere

LUIGI ABETE

Consigliere

GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI

Consigliere

Oggetto

CONTENZIOSO
TSAP

Ud. 24/03/2026 C.C.
Cron.

R.G. n. 21453/2024

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. R.G. 21453-2024 proposto da:

████████████████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████
ed ██████████;

- ricorrente -

contro

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SAVIO, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 90/2024 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE, depositata il 17/07/2024.



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale chiede l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente contenzioso ha ad oggetto la richiesta della [REDACTED] s.r.l. di: - annullamento dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 1 del 2017 (cui aveva fatto seguito la richiesta di sanatoria in data 8/11/2017); - del provvedimento del 13 aprile 2018 di diniego di sanatoria del 13/4/2018 (di cui alla domanda di [REDACTED] dell'8/11/2017); - dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 26/4/2018 (oggetto di motivi aggiunti); tutti i suddetti provvedimenti erano stati emessi dall'Unione Comuni Valle del Savio relativamente alle opere di una centralina idroelettrica realizzate in difformità dal titolo abilitativo.

Tale richiesta era stata dapprima proposta dalla società dinanzi al TAR della Emilia-Romagna. Quindi, a seguito della sentenza n. 912 del 2022, con cui il TAR aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (in quanto la controversia concerneva un impianto idroelettrico e relative opere annesse), la causa era stata riassunta dinanzi al TSAP.

2. La vicenda era nata a seguito della denuncia, nel 2016, di due privati cittadini i quali, in relazione all'impianto idroelettrico denominato [REDACTED] sito nel [REDACTED] realizzato dalla [REDACTED] S.p.A. in base ad un atto di concessione del 2004, sottoscritto tra la società e il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avevano segnalato difformità tra quanto realizzato e quanto autorizzato.

Era accaduto (e tanto si legge anche nella pronuncia di questa Corte a Sezioni unite n. 11527/2025 – su cui v. *infra* –) che in sede di convenzione tra il [REDACTED] e la società [REDACTED] s.p.a. si era stabilito che il Comune si sarebbe impegnato per l'ottenimento delle



autorizzazioni, dei nulla osta, delle concessioni e di ogni altro atto necessario all'esecuzione dei lavori. Nel 2006 il [REDACTED] aveva ottenuto dalla competente autorità regionale la concessione di derivazione di acque dal torrente Para. Tutti i titoli abilitativi erano stati poi volturati in capo ad [REDACTED] che si era assunta ogni responsabilità per il corretto funzionamento della centrale idroelettrica. L'impianto, quindi, era stato ceduto da [REDACTED] ad [REDACTED] società cui era pervenuto nel 2014 il ramo d'azienda relativo alla gestione dell'impianto. In data 24/10/2015 il [REDACTED] dopo la suddetta cessione di ramo di azienda, aveva rinunciato alla concessione di derivazione in favore [REDACTED] cui la concessione era stata rinnovata nel 2016 (e fino al 2035). Nel 2018 (26/4/2018) l'Unione dei Comuni (subentrata al [REDACTED] nella gestione delle funzioni in materia urbanistica edilizia ed ambientale), dopo i fatti denunciati, aveva ordinato la demolizione dell'impianto, sul presupposto che fosse composto da opere realizzate in assenza del permesso di costruire. Sempre nel 2018 (e precisamente il 28/9/2018), il medesimo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] aveva chiesto le autorizzazioni in sanatoria. Il procedimento, istruito, aveva avuto esito negativo e di conseguenza era stata disposta (in data 26/6/2019) la decadenza di [REDACTED] dal diritto di utilizzare l'acqua pubblica di cui alla concessione del 2006, rinnovata nel 2016. Tale decadenza aveva, dunque, fatto seguito all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, al diniego di sanatoria ed all'ordinanza di demolizione emessi dall'Unione dei Comuni Valle del Savio tra il 2017 e il 2018.

[REDACTED] concessionaria della derivazione d'acqua, aveva, come detto, impugnato tutti i suddetti provvedimenti dell'Unione dei Comuni e con l'atto di riassunzione dinanzi al TSAP aveva riproposto le censure originarie.

Aveva, in particolare, evidenziato che l'ingiunta demolizione della cabina di trasformazione (di un impianto idroelettrico, come di altri sistemi che richiedano la trasformazione di energia), comprendente



anche l'alloggio della turbina e del generatore, avrebbe reso del tutto inutilizzabile l'intero impianto idroelettrico, venendo a mancare, di fatto, il fulcro che trasforma l'energia cinetica dell'acqua in energia elettrica. In conseguenza, era oggettivamente contraddittorio, imporre al destinatario del provvedimento di demolire la cabina di trasformazione dell'impianto (senza la quale lo stesso non sarebbe più operativo) e al contempo ordinargli di mettere in sicurezza l'impianto stesso, la condotta e l'area dello stesso impianto di cui gli si ordina di demolire l'organo funzionale, posto che in un impianto non più funzionante perché privo di "motore" non avrebbe potuto più lavorare nessun addetto e sarebbe stato pertanto inutile proteggerne la presenza.

Aveva contestato le conclusioni dell'Ufficio poste a base dell'ordine di demolizione, secondo cui il nuovo edificio anziché essere realizzato nella par. 42 fg. 31 era stato realizzato a metri 30 circa di distanza nella diversa part. 35 fg. 31 di altra proprietà, con la conseguenza che non si era trattato del recupero di un vecchio mulino ma della realizzazione *ex novo* di un nuovo edificio, deducendo che vi era stato un mero errore materiale/cartografico e l'intervento di recupero era stato coerente rispetto alle prescrizioni di Regione, Provincia e Soprintendenza, avendo mantenuto la volumetria, la localizzazione e lo stile architettonico del vecchio mulino. Aveva evidenziato che per tale diversa dislocazione, dovuta a mero errore materiale per difformità tra lo stato dei luoghi e la mappa catastale, che aveva portato alla realizzazione dell'identico progetto approvato, alle identiche prescrizioni date dagli Enti competenti interpellati, già munito di certificato di collaudo statico e comunque rientrante nell'area prevista dal PRG vigente all'epoca della realizzazione dell'intervento quale "zona produttiva a speciale destinazione", la società aveva presentato istanza di sanatoria.

Quanto, poi, all'ordine di "ripristino dell'area occupata dal primo tratto di pista che conduce dalla [REDACTED] [REDACTED] all'opera di presa, realizzata in assenza di autorizzazioni e titolo abilitativo e



ricadente nelle seguenti proprietà: terreno ... fg. ■■■ partt. ■■■ e ■■■ di proprietà dell'amministrazione Provinciale di ■■■ terreno ... fg. ■■■ partt. ■■■ di proprietà della Sig.ra ■■■ aveva dedotto che la pista era stata realizzata dalla stessa Provincia che aveva concesso l'uso della stessa per accedere all'alveo.

Infine, aveva contestato l'accertamento relativo alla realizzazione di opere in difformità dal titolo abilitativo ed alla mancanza di alcune opere previste nel progetto assentito.

Aveva dedotto, quanto alla mancata esecuzione delle opere di protezione della condotta, che esisteva in loco di una scogliera e che l'Ufficio, con censure non formulate in precedenza, aveva sostenuto che le dimensioni della stessa (implicitamente riconoscendone l'esistenza) non fossero sufficienti, pur ammettendo che tali diverse dimensioni non erano state espressamente indicate nell'ambito della procedura di screening. Egualmente contestate erano state le ulteriori contestazioni circa la mancata installazione di opere di protezione della condotta e il mancato rivestimento in bozze di pietra della struttura in c.a., imposizioni ritenute anche prive di supporto tecnico.

3. Tutte le suddette censure, si sottolinea, avevano riguardato i provvedimenti emessi dall'Unione dei Comuni (oggetto del presente procedimento).

4. Nelle more, come accennato, era accaduto che altra istanza di autorizzazione in sanatoria era stata presentata il 28/9/2018 dal ■■■ all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - ARPAE -.

Su tale istanza era stata svolta l'istruttoria e disposta la convocazione, ex art. 14, comma 2, L. n. 241/1990, di tutti i soggetti interessati.

All'esito della conferenza dei servizi, erano stati adottati dall'ARPAE i seguenti provvedimenti (oggetto di separata impugnazione dinanzi al TSAP da parte di ■■■ nei confronti dell'ARPAE e della Regione Emilia-



Romagna): - la sospensione dell'esercizio dell'impianto (22/11/2018), sul presupposto che esso fosse stato realizzato in difformità dalla concessione ed in modo tale da rendere impossibile il rilascio del Deflusso Minimo Vitale ; - la diffida della [REDACTED] dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto (3/4/2019); - la decadenza [REDACTED] dalla concessione (26/6/2019) con ordine alla medesima società di effettuare tutti i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi; - la revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a "VIA" per l'impianto idroelettrico in questione (6/9/2019), revoca che comportata automaticamente il divieto di utilizzo dell'impianto medesimo.

5. Già dinanzi al TAR l'Unione dei Comuni aveva sollevato eccezione di carenza di interesse, dovendo l'Amministrazione procedere ad una nuova valutazione a seguito dell'istanza di sanatoria, che comportava la sospensione dell'efficacia dell'ordine sanzionatorio, come confermato nel preavviso di provvedimento negativo notificato all'interessata.

6. Anche nel giudizio riassunto l'Unione dei Comune Valle del Savio si era costituita ed aveva eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla riassunzione o comunque l'improcedibilità del ricorso in riassunzione, essendo intervenuti provvedimenti successivi all'ordine di demolizione del 2018, che rendevano inutile la decisione e comunque impossibile il funzionamento della centralina idroelettrica.

In particolare, aveva richiamato l'istruttoria svolta con riguardo alla domanda di sanatoria del [REDACTED] del 2018, la conferenza dei servizi per l'acquisizione del permesso di costruire in sanatoria, per l'autorizzazione al vincolo idrogeologico, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'esito negativo della stessa, il provvedimento ARPAE del 24/5/2019 con cui l'autorizzazione in sanatoria era stata negata e quello successivo del 29/6/2029 con cui era stata dichiarata la decadenza della derivazione (concessa al [REDACTED] [REDACTED] il 25/07/2006 e rinnovata il 20/12/2016), con ordine ad [REDACTED] di effettuare il ripristino dello stato dei luoghi. Era stato, altresì,



richiamato il provvedimento del 06/09/2019 con il quale la Regione aveva revocato la verifica di assoggettabilità a VIA con divieto di utilizzo dell'impianto.

7. In effetti, il diniego dell'autorizzazione unica in sanatoria, la decadenza della concessione, la revoca di assoggettabilità a VIA di cui ai suddetti provvedimenti del 2019 erano stati tutti oggetto di separate impugnazione proprio da parte di [REDACTED] (gestore della centrale idroelettrica realizzata dalla [REDACTED] S.p.A. in virtù d'un accordo col [REDACTED] [REDACTED] innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che, previa riunione dei ricorsi li aveva respinto tutti integralmente con sentenza n. 206/2021.

Il ricorso per cassazione avverso tale decisione – che aveva visto quali parti convenute l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – ARPAE – e la Regione Emilia-Romagna), è stato dichiarato inammissibile con decisione di questa Corte a Sezioni unite n. 11527/2025 avverso la quale è stato proposto ricorso per revocazione RG. n. 15736/2025, iscritto in data 24/07/2025, in relazione al quale è stata predisposta e comunicata proposta di definizione anticipata, opposta da [REDACTED] in data 12/09/2025, allo stato ancora pendente in attesa di fissazione udienza).

8. Quanto al presente giudizio, con i motivi aggiunti [REDACTED] ha proposto un'autonoma censura avverso il diniego di sanatoria, sostenendo che non necessariamente l'istanza di sanatoria avrebbe dovuto riguardare tutti gli interventi del provvedimento di demolizione.

9. Il TSAP, nella decisione qui impugnata, ha, in primo luogo, ritenuto fondata l'eccezione proposta dal Comune di inammissibilità per carenza di interesse della riassunzione in quanto, al momento del deposito del ricorso in riassunzione, il 17/1/2023, la posizione relativa al permesso di costruire in sanatoria – oggetto di causa – era stata già ulteriormente definita con il diniego del 24/5/2019, a seguito di una conferenza di



servizi nella quale erano stati acquisiti i pareri che si assumeva essere mancati nel procedimento in esame.

Ha evidenziato, altresì, che sul diniego di autorizzazione unica era intervenuta la citata sentenza del TSAP n. 206/2021, sfavorevole [REDACTED] che aveva avuto ad oggetto i provvedimenti del 2019 e cioè la decadenza dalla concessione e la revoca della assoggettabilità a VIA con divieto di utilizzo dell'impianto.

10. Il TSAP ha esaminato comunque il merito delle censure proposte da [REDACTED] e, con ulteriore *ratio decidendi*, le ha ritenute manifestamente infondate.

Quanto alla censura con cui si lamentava la contraddittorietà del provvedimento che imponeva la demolizione della cabina di trasformazione, che avrebbe impedito il funzionamento dell'impianto, mentre al contempo si imponevano misure per mettere in sicurezza l'impianto, che ne presupponevano il funzionamento, ha ritenuto sufficiente osservare che l'ordinanza di ripristino aveva imposto di eseguire le opere non realizzate e di demolire quelle realizzate in maniera difforme dal progetto assentito al fine di rendere l'opera conforme al progetto e comunque di mettere in sicurezza le opere esistenti.

Quanto alla contestata rilevanza dell'errore compiuto nella realizzazione dell'opera, in un luogo diverso da quello assentito, dovuto alla difficoltà di individuare correttamente i luoghi e alla esistenza sulle mappe catastali di tre ruderi, mentre nelle realtà ve ne sarebbe stato uno solo, errore che sarebbe stato comunque irrilevante, trattandosi di particelle aventi la stessa destinazione urbanistica, ha rilevato l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della censura.

La stessa società aveva ammesso, sia nel corso del procedimento sia con la presentazione della domanda di sanatoria, di avere realizzato la cabina di trasformazione in un luogo diverso da quello assentito (sulla particella 35 in luogo della n. 42). In ogni caso, non risultava provato che la cabina di trasformazione fosse stata realizzata su un altro rudere



preesistente, visto che dal sopralluogo congiunto risulta ancora esistente un altro rudere abbandonato, con la conseguenza che non vi sarebbe neppure solo una traslazione dell'opera (per altro di circa 30 metri) ma una sua radicale diversità, considerata la differenza tra il progetto assentito, che prevedeva la realizzazione della centralina di trasformazione tramite ristrutturazione del mulino esistente, e la costruzione di un manufatto *ex novo*.

Quanto ai motivi aggiunti ha richiamato, in primo luogo, la giurisprudenza amministrativa che esclude la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Ha in ogni caso ritenuto che, nel caso di specie, la sanatoria solo relativa alla collocazione della cabina di trasformazione non sarebbe stata idonea a ripristinare la conformità dell'opera al titolo edilizio, né la cabina avrebbe potuto entrare in funzione in presenza delle difformità rilevate; in ogni caso almeno avrebbe dovuto essere eseguita l'ordinanza di demolizione con riguardo a tali opere.

11. Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

12. L'Unione dei Comuni Valle del Savio ha resistito con controricorso.

13. Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta concludendo affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

14. La società ricorrente e l'Unione dei Comuni hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente contesta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'asserita contraddittorietà dei provvedimenti dell'Ente.

Ravvisa l'omesso esame da parte del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche della dedotta insanabile contraddittorietà nei provvedimenti



emessi dall'Unione dei Comuni poiché viene ordinata la demolizione della cabina e contestualmente la messa in sicurezza di alcune parti dell'impianto, rilevando che una volta demolita la cabina, l'impianto non potrebbe funzionare.

2. Con il secondo motivo si rileva la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione al diniego di sanatoria emesso dall'Ente. Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per la presunta mancata valutazione della possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi. Rileva, in particolare, è erronea oltre che lacunosa là dove ha ritenuto che [REDACTED] dopo che la Conferenza era stata successivamente convocata dal [REDACTED] con esito negativo, non avrebbe avuto più interesse alla presentazione di un'autonoma censura. La censura sulla affermata inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è ulteriormente sviluppata dalla società in sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella quale si rileva che sussiste un pieno interesse alla decisione del procedimento in quanto il contenzioso sull'attivazione ed il funzionamento della centralina idroelettrica contro ARPAE e la Regione Emilia-Romagna è tuttora pendente nel giudizio RG. n. 15736/2025 di revocazione dell'ordinanza di Cassazione n. 24/2025 con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza n. 206/2021.

3. Con il terzo motivo si impugna la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al nuovo D.L. 69/2024 art. 31 cd "*salva casa*".

4. L'Unione dei Comuni ha preliminarmente insistito per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dei successivi provvedimenti negativi emessi dalle altre amministrazioni competenti, con ciò opponendosi ai rilievi della ricorrente di cui al secondo motivo di ricorso.

5. Ritiene il Collegio che tale eccezione sia fondata.



6. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, l'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi relativi allo svolgimento della funzione pubblica (compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere), ed attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine, senza estendersi alle ragioni di merito, dovendosi arrestare non solo dinanzi alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare (v. tra le più recenti Cass., Sez. U, n. 19237 del 13 luglio 2025; Cass., Sez. U, n. 18643 dell'8 luglio 2024; Cass., Sez. U, n. 2404 del 26 gennaio 2023).

7. È alla luce dell'indicato principio, ed in particolare della esigenza di verificare la ragionevolezza e proporzionalità delle scelte amministrative, qui messe in discussione, rispetto al fine, e conseguentemente la coerenza interna delle stesse in rapporto agli interessi che vengono in rilievo, in un contesto di successive determinazioni della P.A. sottoposte alla verifica giudiziale, che va valutata l'eccezione dell'Unione dei Comuni.

9. Si è già evidenziato nello storico di lite che il diniego dell'autorizzazione unica in sanatoria, la decadenza della concessione, la revoca di assoggettabilità a VIA erano stati tutti oggetto di separate impugnazione da parte di [REDACTED] innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che, previa riunione dei ricorsi li aveva respinti tutti integralmente con sentenza n. 206/2021.

Il ricorso per cassazione avverso tale decisione – che aveva visto quali parti convenute l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – ARPAE – e la Regione Emilia-Romagna), è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Corte a Sezioni unite n. 11527/2025.



In tale decisione, superata preliminarmente, ed in senso favorevole alla società ricorrente, la questione della sussistenza di un interesse in capo ad [REDACTED] ad impugnare il diniego dell'autorizzazione in sanatoria richiesta dal [REDACTED] [REDACTED] ("è arduo comprendere cos'altro potesse fare la [REDACTED] per proseguire l'esercizio dell'attività, se non impugnare il diniego opposto dalla ARPAE al Comune") ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso.

Avverso tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per revocazione rispetto al quale è stata formulata proposta di definizione anticipata, in relazione alla quale la società ha depositato istanza di decisione.

10. Orbene, quanto agli effetti sul giudicato della revocazione della sentenza della Corte di Cassazione occorre innanzitutto richiamare l'art. 391 *bis* cod. proc. civ. che al secondo comma chiaramente statuisce che: «2. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto».

Sul punto, questa Corte di legittimità si è più volte pronunciata (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 843 del 17/01/2014 affermando che in tema di impugnazioni, dall'art. 391 *bis*, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., va desunta una norma incidente sulla formazione del giudicato, secondo l'art. 324 cod. proc. civ., di carattere eccezionale (e, quindi di stretta interpretazione), per la quale proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi invece, ritenere che per evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la reiezione dei motivi di merito, si formi il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dalla astratta proponibilità) di un ricorso per revocazione (si veda, in senso conforme Cass., Sez. 6 - 2, sentenza n. 21863 del 05/12/2012).



11. L'indicata pronuncia di queste Sezioni unite n. 11527/2025, ancorché fatta oggetto di ricorso per revocazione, rende evidente, rispetto ad un assetto sostanziale ormai definitivo, il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione di un processo sull'atto precedente, ormai superato (interesse che sarebbe residuo solo nell'ipotesi, qui insussistente, che fosse stato coltivato a fini risarcitori, nei limiti consentiti) e l'irrealizzabilità del bene della vita richiesto. Il successivo rifiuto di sanatoria e gli atti rispetto a questo consequenziali, fino alla decadenza dalla concessione, tenuti fermi dalla suddetta pronuncia, consolidando i precedenti atti qui impugnati, neutralizzano qualsiasi effetto utile dell'eventuale loro annullamento. L'Amministrazione, infatti, non potrebbe che attenersi alle determinazioni già passate al vaglio di legittimità quanto a diniego di sanatoria, a ordine di demolizione e a decadenza di [REDACTED] dal diritto di utilizzare l'acqua pubblica di cui alla concessione del 2006.

Ed infatti, anche un eventuale accoglimento delle censure non sarebbe idoneo a determinare alcuna concreta utilità per la parte ricorrente né a incidere sul *decisum* (non diversamente, ancorché in modo speculare inverso, rispetto a quanto accade, ad esempio, nell'ipotesi di sopravvenuta sanatoria rispetto ad una precedente domanda di diniego).

La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, come è di tutta evidenza, non comporta alcuna rivalutazione del merito, non invade la discrezionalità tecnica riguardando esclusivamente l'utilità oggettiva del giudizio e la funzione della pronuncia richiesta.

12. Le suddette osservazioni, consentendo di ritenere corretta la prima *ratio decidendi* del TSAP (ancorché sulla base dell'ulteriore sviluppo dell'impugnativa avverso gli atti amministrativi intervenuti successivamente), rendono irrilevante l'esame dei residui motivi di ricorso riferiti all'altra.



Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il *decisum*, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass., Sez. 1, ordinanza n. 17182 del 14 agosto 2020; Cass., Sez. 3, sentenza n. 10815 del 18 aprile 2019) ed inoltre l'inammissibilità o l'infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione afferente alla oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass., Sez. 3, ordinanza n. 15399 del 13 giugno 2018; Cass., Sez. L, ordinanza n. 27031 del 21 settembre 2023; Cass., Sez. L, sentenza n. 5238 del 9 marzo 2026).

14. Da tanto consegue che, confermandosi sul punto la sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: «La sopravvenuta formazione del giudicato sulla legittimità del successivo diniego di sanatoria e della conseguenziale decadenza dalla concessione e dal diritto di utilizzare l'acqua pubblica, avente contenuto assorbente e definitivo, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione del precedente diniego di sanatoria (e degli atti a questo collegati), atteso che l'eventuale annullamento non sarebbe comunque idoneo a produrre alcuna utilità concreta per la parte ricorrente».

15. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

16. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.



P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 24 marzo 2026.

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

